

COMUNE DI LATRONICO



REGOLAMENTO TARI

Approvato con delibera di C.C n. 22 del 28.08.2020, esecutiva ai sensi di legge

Modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 27 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Filomena CERVINO

Sommario

| | |
|--|----|
| ART. 1 - PRESUPPOSTO — SOGGETTO ATTIVO | 3 |
| ART. 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI | 3 |
| ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI | 4 |
| ART. 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO | 5 |
| ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO | 5 |
| ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE | 5 |
| ART. 7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE | 6 |
| ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO | 7 |
| ART. 9 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI | 7 |
| ART. 10 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI | 7 |
| ART. 11 - PIANO FINANZIARIO | 8 |
| ART. 12 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO | 9 |
| ART. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE | 9 |
| ART. 14 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE | 9 |
| ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE | 10 |
| ART. 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE | 10 |
| ART. 17 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA | 11 |
| ART. 18 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO | 11 |
| ART. 19 - ZONE NON SERVITE | 11 |
| ART. 20 - AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE | 11 |
| ART. 21 - ESENZIONI | 13 |
| ART. 22 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE | 14 |
| ART. 23 - CUMULO DI RIDUZIONI | 15 |
| ART. 24 - DICHIARAZIONE TARI | 15 |
| ART. 25 - TRIBUTO GIORNALIERO | 16 |
| ART. 26 - TRIBUTO PROVINCIALE | 17 |
| ART. 27 – RISCOSSIONE | 17 |
| ART. 28 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI | 18 |
| ART. 29 - RIMBORSI | 18 |
| ART. 30 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO | 18 |
| ART. 31 - ACCERTAMENTI | 18 |
| ART. 32 - SANZIONI | 19 |
| ART. 33 - CONTENZIOSO | 19 |
| ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 19 |
| ART. 35 - NORMA DI RINVIO | 19 |
| ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI | 19 |
| ALLEGATO A - SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI | 20 |
| ALLEGATO B - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE | 22 |
| ALLEGATO C - ATTIVITA' AMMISSIBILI IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ATECO 2007 | 23 |

ART. 1 - PRESUPPOSTO — SOGGETTO ATTIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4;
2. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo;
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo;
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs 03/04/2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione/ l'obbligo di disfarsi;
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D.Lgs 03/04/2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma;
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs 03/04/2006, n. 152:
 - a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

5. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie;
6. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del D.Lgs 03/04/2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccata in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del D.Lgs di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate da] comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni;
7. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse;
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - i) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti;
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al

prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507;

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante notifica;
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50;
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore;
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

| CATEGORIA DI ATTIVITÀ | % DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE |
|---|---|
| Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie | 10% |
| Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere galvanotecnici, ceramiche e smalterie | 35% |
| Autofficine per riparazione veicoli, moto, macchine agricole e gommisti | 30% |
| Autofficine di elettrauto | 30% |
| Officine di carpenteria metallica, tomerie, officine metalmeccaniche | 35% |
| Laboratori fotografici ed eliografici | 10% |
| Macellerie | 20% |
| Pescherie | 40% |
| Studi medici e centri di estetica | 10% |

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia;
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale,

artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate;
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento;
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 11. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente;
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 9 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33 -bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31);
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

ART. 10 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n.

36;

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999;
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile;
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo;
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147;
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 11 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n.147;
2. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia;
3. Il piano finanziario comprende:
 - il programma degli investimenti necessari;
 - il piano finanziario degli investimenti;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - le risorse finanziarie necessarie.
4. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - il modello gestionale ed organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio;
 - la ricognizione degli impianti esistenti;
 - l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione;
5. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 12 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato I, del DPR 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato B, del DPR 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158;
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 14 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia;
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata;
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti e non domiciliati nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di una unità;
4. In considerazione della minore quantità di rifiuti prodotti, le pertinenze delle abitazioni civili (box, cantine e magazzini) sono tassate applicando solo la parte fissa della tariffa domestica, frutto di una media della parte fissa delle tariffe applicate alle famiglie con un numero di componenti da 1 a 6;
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi e non locate, il numero degli occupanti è fissato in una unità;
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi

anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità;

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio;
8. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente;
9. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158;
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158;
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento;
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo;
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con pie simile produttività potenziale di rifiuti;
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi;
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica;

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 17 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo;
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione;
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione;
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o a rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 29;
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 29.

ART. 18 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

ART. 19 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 400 metri lineari;
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti;
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa;
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 20 - AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica nella misura base (1° fascia tariffaria), nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze

domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, nell'anno solare;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione;
 3. Relativamente al precedente comma 2, in mancanza delle dichiarazioni debitamente documentate, la riduzione potrà essere applicata a partire dalla data di presentazione della dichiarazione;
 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione;
 5. Si prevede, quale ulteriore agevolazione, la riduzione dell'importo annuo da versare a titolo di TARI per una tantum massimo di euro 300,00 e comunque non superiore all'importo che il contribuente deve versare per l'anno di riferimento per tutti coloro che adottano un cane di provenienza del canile comunale di Latronico la cui spesa è a carico di questo Ente;
 6. Quale agevolazione è prevista per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (rifiuti organici) tramite possesso di codice stalla avicola (almeno 4 unità a famiglia allegando al modulo di domanda copia del certificato rilasciato dall'ASP), una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal giorno di presentazione di apposita istanza a condizione che la stessa pervenga entro e non oltre la data di elaborazione del piano tariffario, tutte le altre istanze partiranno dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 7. Quale agevolazione è prevista, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili anche senza il possesso di codice stalla avicola rilasciato dall'ASP (almeno 4 unità a famiglia) e previo sopralluogo vincolante da parte dell'Ente comunale, una riduzione del 5% della quota variabile del tributo, con effetto dal giorno di presentazione di apposita istanza a condizione che la stessa pervenga entro e non oltre la data di elaborazione del piano tariffario, tutte le istanze partiranno dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tale agevolazione viene maggiorata del 5% nel momento in cui si provvede a consegnare all'Ente il codice stalla avicola rilasciato dall'ASP;
 8. Le agevolazioni di cui ai commi 6 e 7 sono soggette a domanda annuale e controllo da parte dell'Ente che potrà sottoporre l'utenza richiedente l'agevolazione ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare la corrispondenza a quanto autocertificato e la presenza dei requisiti dovuti anche per l'accesso all'agevolazione. Tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento, anche successivamente alla prima verifica di idoneità;
 9. E' condizione obbligatoria per l'accesso all'agevolazione di cui ai commi 6 e 7 l'essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;
 10. L'Ente può revocare ed escludere, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, della riduzione tariffaria tutti coloro non aventi i requisiti previsti. Se, eventualmente, la tassa risultasse già saldata per l'anno in corso, la percentuale di riduzione verrà recuperata l'anno successivo. La riduzione della tassa viene revocata con apposito atto del Responsabile del servizio.
 11. E' concessa la riduzione del 10% della quota variabile del tributo alle utenze domestiche nelle quali sono presenti figli, pur anagraficamente residenti nel nucleo familiare del contribuente, che di fatto frequentano un corso universitario in un diverso Comune.
Tale riduzione è concessa a condizione che lo studente fuorisede sia:

- iscritto ad un corso universitario (non master e similari);
- titolare di un contratto di affitto nella città universitaria regolarmente registrato e valido per almeno sei mesi nell'anno tributario oppure titolare di posto letto assegnato sulla base delle norme agevolative per il diritto allo studio;

In caso della presenza nel nucleo familiare di due o più figli studenti fuorisede (aventi le condizioni sopra riportate) la riduzione applicata è del 20%.

12. La domanda di riduzione deve pervenire entro e non oltre la data di elaborazione del piano tariffario, tutte le altre istanze partiranno dal 1° gennaio dell'anno successivo;
13. L'agevolazione di cui al comma 11 è soggetta a domanda annuale e controllo da parte dell'Ente che potrà sottoporre l'utenza richiedente l'agevolazione ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare la corrispondenza a quanto autocertificato e la presenza dei requisiti dovuti per l'accesso all'agevolazione. Tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento, anche successivamente alla prima verifica di idoneità;
14. E' condizione obbligatoria per l'accesso all'agevolazione di cui al comma 11 l'essere in regola con il pagamento dei tributi comunali.
15. L'Ente può revocare ed escludere, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, della riduzione tariffaria tutti coloro non aventi i requisiti previsti. Se eventualmente, la tassa risultasse già saldata per l'anno in corso, la percentuale di riduzione verrà recuperata l'anno successivo. La riduzione della tassa viene revocata con apposito atto del Responsabile del servizio;
16. Per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, la tariffa, limitatamente per la parte variabile, è ridotta del 10%;
17. La domanda di riduzione deve pervenire entro e non oltre la data di elaborazione del piano tariffario, tutte le altre istanze partiranno dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tale domanda prevede l'esplicita rinuncia al servizio di raccolta della frazione organica e la restituzione obbligatoria dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione;
18. L'agevolazione di cui al comma 16 è soggetta a domanda annuale e controllo da parte dell'Ente che potrà sottoporre l'utenza richiedente l'agevolazione ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare la corrispondenza a quanto autocertificato e la presenza dei requisiti dovuti per l'accesso all'agevolazione. Tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento, anche successivamente alla prima verifica di idoneità;
19. E' condizione obbligatoria per l'accesso all'agevolazione di cui al comma 16 l'essere in regola con il pagamento dei tributi comunali.
20. L'Ente può revocare ed escludere, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, della riduzione tariffaria tutti coloro non aventi i requisiti previsti. Se eventualmente, la tassa risultasse già saldata per l'anno in corso, la percentuale di riduzione verrà recuperata l'anno successivo. La riduzione della tassa viene revocata con apposito atto del Responsabile del servizio.

ART. 21 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento della TARI, per un numero massimo di dieci annualità, tutti i cittadini ultrasessantacinquenni che abbiano trasferito la propria residenza nel Comune di Latronico a partire dall'anno 2019 sia per abitazioni di cui risultano già proprietari (o comproprietari) sia per nuove abitazioni acquisite e/o acquistate sul territorio comunale o di cui risultino affittuari (o coaffittuari).

2. E' prevista l'esenzione totale dall'imposta, valida per cinque anni dall'anno di presentazione dell'istanza di esenzione, sugli immobili e i fabbricati per i contribuenti titolari di:
 - nuove attività di impresa, con sede legale ed operativa sul territorio comunale, avviate da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni;
 - nuove attività di impresa, con sede legale e operativa sul territorio comunale, avviate in uno dei settori ammissibili di cui all'allegato C.
3. L'esenzione di cui al precedente comma è prorogata di altri cinque anni se la nuova attività raggiunge, nell'arco dei primi tre anni di agevolazione, un incremento occupazionale di almeno n. 1 unità lavorativa attraverso l'assunzione a tempo indeterminato (anche con contratto part time) di personale residente da almeno un anno nel Comune di Latronico.
4. E' prevista l'esenzione totale dall'imposta, valida per cinque anni dall'anno di presentazione dell'istanza di esenzione, sugli immobili e i fabbricati acquistati a decorrere dall'anno 2020 nel Comune di Latronico da parte di giovani under 45 alla data di presentazione della domanda.
5. L'esenzione di cui al precedente comma è prorogata di altri 5 anni se sull'immobile o fabbricato vengono realizzati, entro i primi tre anni di agevolazione, interventi di ristrutturazione (strutturale, energetica, impiantistica etc) e/o rimozione di manufatti in eternit servendosi di ditte aventi sede legale ed operativa nel Comune di Latronico. Solo nel caso della rimozione di manufatti in eternit è possibile servirsi anche di ditte non aventi sede legale ed operativa sul territorio del Comune di Latronico. Al fine del riconoscimento di tale proroga gli interventi di ristrutturazione non possono essere inferiori alla somma di € 20.000,00 da dimostrarsi con adeguate fatture quietanzate e documentazione contabile.
6. Sono esenti dal pagamento della TARI le abitazioni prive di forniture di tutte le utenze (idrica, elettrica, gas etc), dotate o meno di arredamento, previa presentazione all'Ente di adeguata documentazione comprovante la chiusura ed il distacco delle suddette utenze.

ART. 22 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. E' prevista una riduzione del 50% alla componente fissa del tributo, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, che risultino essere inattivi (intendendo la chiusura) per 6 o più mesi continuativi nell'anno solare. Tale riduzione non è applicabile nel caso di quelle attività che producono notevoli quantità di rifiuti rapportati alla produzione totale del rifiuto nell'ambito del territorio comunale (stabilimenti, attività commerciali etc) anche assimilabili agli urbani;
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 20;
4. Quale agevolazione è prevista, per le utenze non domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (rifiuti organici) tramite possesso di codice stalla avicola (10 unità a utenza, allegando al modulo di domanda copia del certificato rilasciato dall'ASP), una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal giorno di presentazione di apposita istanza a condizione che la stessa per venga entro e non oltre la data di elaborazione del piano tariffario, tutte le altre istanze partiranno dal 1° gennaio dell'anno successivo;
5. Quale agevolazione è prevista, per le utenze non domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili anche senza il possesso di codice stalla avicola rilasciato dall'ASP (almeno 10 unità a utenza) e previo sopralluogo vincolante da parte dell'Ente comunale, una riduzione del 5% della quota variabile del tributo, con effetto dal giorno di presentazione di apposita istanza a condizione che la stessa pervenga entro e non oltre la data di elaborazione del piano tariffario, tutte le istanze partiranno dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tale agevolazione viene maggiorata del 5% nel momento in cui si provvede a consegnare all'Ente il

codice stalla avicola rilasciato dall'ASP;

6. Le agevolazioni di cui ai commi 4 e 5 sono soggette a domanda annuale e controllo da parte dell'Ente che potrà sottoporre l'utenza richiedente l'agevolazione ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare la corrispondenza a quanto autocertificato e la presenza dei requisiti dovuti anche per l'accesso all'agevolazione. Tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento, anche successivamente alla prima verifica di idoneità;
7. E' condizione obbligatoria per l'accesso all'agevolazione di cui ai commi 4 e 5 l'essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;
8. L'Ente può revocare ed escludere, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, della riduzione tariffaria tutti coloro non aventi i requisiti previsti. Se, eventualmente, la tassa risultasse già saldata per l'anno in corso, la percentuale di riduzione verrà recuperata l'anno successivo. La riduzione della tassa viene revocata con apposito atto del Responsabile del servizio.
9. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID19, eccezionalmente per la sola annualità 2020, per le utenze non domestiche la copertura del tributo, determinato in linea con la deliberazione di determinazione delle tariffe, può essere assicurata mediante contributo regionale straordinario a favore delle imprese/professionisti trasferito al Comune in linea con le specifiche disposizioni regionali. Il funzionario responsabile della TARI e le strutture comunali competenti tengono conto di tale previsione con riguardo alle disposizioni in materia di riscossione e sanzioni.

ART. 23 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, purché non siano in contrasto tra loro, ne è previsto il cumulo.

ART. 24 - DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare delle riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione;
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni;
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri;
5. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati;
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati

dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo;

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
9. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o via PEC. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati;
10. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento;
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 25 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero;
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione;
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo;
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare

è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo;

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa;
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale;
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 26 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D .Lgs 30/12/1992, n. 504;
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 27 – RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs 09/07/1997, n. 241. Si precisa che dal 01.07.2020 è stata introdotta l'obbligatorietà del pagamento tramite Pago PA¹.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice;
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo;
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo;
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo;

¹ Ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017, dall' art. 1, comma 8, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, "... L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ...".

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso di cui all'art. 19 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020 e/o da qualsiasi altra successiva disposizione in materia;
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 59, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 28 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.
2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.

ART. 29 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 30 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale nomina con proprio atto il funzionario responsabile per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

ART. 31 – ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 32 – SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

ART. 33 – CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016.

ART. 35 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dalla data di approvazione dello stesso.

ALLEGATO A - SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

1. rifiuti di carta, cartone e similari;
2. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
3. imballaggi primari;
4. imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
5. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
6. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
7. accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
8. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
9. paglia e prodotti di paglia;
10. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
11. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
12. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
13. feltri e tessuti non tessuti;
14. pelle e simil pelle;
15. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
16. resine termoplastiche e termoindurenti in genere alto stato solido e manufatti composti da tali materiali;
17. imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
18. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
19. materiali in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
20. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
21. rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
22. manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
23. nastri abrasivi;
24. cavi e materiale elettrico in genere;
25. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
26. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non alto stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
27. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
28. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
29. accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

30. rifiuti delle cucine;
31. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
32. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
33. rifiuti ingombranti
34. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
35. indumenti e lenzuola monouso;
36. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
37. pannolini pediatrici e i pannoloni;
38. contenitori e sacche delle urine;
39. rifiuti verdi

ALLEGATO B - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

| COMUNI CON PIÙ DI 5.000 ABITANTI | COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 2. Cinematografi, teatri 3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5. Stabilimenti balneari 6. Autosaloni, esposizioni 7. Alberghi con ristorante 8. Alberghi senza ristorante 9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, studi professionali, uffici 12. Banche e istituti di credito 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club | <ol style="list-style-type: none"> 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2. Campeggi, distributori carburanti 3. Stabilimenti balneari 4. Esposizioni, autosaloni 5. Alberghi con ristorante 6. Alberghi senza ristorante 7. Case di cura e riposo 8. Uffici, agenzie, studi professionali 9. Banche ed istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club |

ALLEGATO C - ATTIVITA' AMMISSIBILI IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ATECO 2007

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---------------|--|
| A | AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA |
| 01 | COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI |
| 01.11.10 | Coltivazione di cereali (escluso il riso) |
| 01.11.20 | Coltivazione di semi oleosi |
| 01.11.30 | Coltivazione di legumi da granella |
| 01.11.40 | Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi |
| 01.12.00 | Coltivazione di riso |
| 01.13.10 | Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) |
| 01.13.20 | Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate) |
| 01.13.30 | Coltivazione di barbabietola da zucchero |
| 01.13.40 | Coltivazione di patate |
| 01.14.00 | Coltivazione di canna da zucchero |
| 01.15.00 | Coltivazione di tabacco |
| 01.16.00 | Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili |
| 01.19.10 | Coltivazione di fiori in piena aria |
| 01.19.20 | Coltivazione di fiori in colture protette |
| 01.19.90 | Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti |
| 01.21.00 | Coltivazione di uva |
| 01.22.00 | Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale |
| 01.23.00 | Coltivazione di agrumi |
| 01.24.00 | Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo |
| 01.25.00 | Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio |
| 01.26.00 | Coltivazione di frutti oleosi |
| 01.27.00 | Coltivazione di piante per la produzione di bevande |
| 01.28.00 | Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche |
| 01.29.00 | Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) |
| 01.30.00 | Riproduzione delle piante |
| 01.41.00 | Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo |
| 01.42.00 | Allevamento di bovini e bufalini da carne |
| 01.43.00 | Allevamento di cavalli e altri equini |
| 01.44.00 | Allevamento di cammelli e camelidi |

| | |
|-----------|--|
| 01.45.00 | Allevamento di ovini e caprini |
| 01.46.00 | Allevamento di suini |
| 01.47.00 | Allevamento di pollame |
| 01.49.10 | Allevamento di conigli |
| 01.49.20 | Allevamento di animali da pelliccia |
| 01.49.30 | Apicoltura |
| 01.49.40 | Bachicoltura |
| 01.49.90 | Allevamento di altri animali |
| 01.50.00 | Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista |
| 01.61.00 | Attività di supporto alla produzione vegetale |
| 01.62.01 | Attività dei maniscalchi |
| 01.62.09 | Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari) |
| 01.63.00 | Attività che seguono la raccolta |
| 01.64.01 | Pulitura e cernita di semi e granaglie |
| 01.64.09 | Altre lavorazioni delle sementi per la semina |
| 01.70.00 | Caccia, cattura di animali e servizi connessi |
| 02 | SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI |
| 02.10.00 | Silvicoltura e altre attività forestali |
| 02.20.00 | Utilizzo di aree forestali |
| 02.30.00 | Raccolta di prodotti selvatici non legnosi |
| 02.40.00 | Servizi di supporto per la silvicoltura |
| C | ATTIVITÀ MANIFATTURIERE |
| 10 | INDUSTRIE ALIMENTARI |
| 10.11.00 | Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) |
| 10.12.00 | Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi) |
| 10.13.00 | Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) |
| 10.20.00 | Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera |
| 10.31.00 | Lavorazione e conservazione delle patate |
| 10.32.00 | Produzione di succhi di frutta e di ortaggi |
| 10.39.00 | Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) |
| 10.41.10 | Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria |
| 10.41.20 | Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria |
| 10.41.30 | Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati |
| 10.42.00 | Produzione di margarina e di grassi commestibili simili |

| | |
|-----------|--|
| 10.51.10 | Trattamento igienico del latte |
| 10.51.20 | Produzione dei derivati del latte |
| 10.52.00 | Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico |
| 10.61.10 | Molitura del frumento |
| 10.61.20 | Molitura di altri cereali |
| 10.61.30 | Lavorazione del riso |
| 10.61.40 | Altre lavorazioni di semi e granaglie |
| 10.62.00 | Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais) |
| 10.71.10 | Produzione di prodotti di panetteria freschi |
| 10.71.20 | Produzione di pasticceria fresca |
| 10.72.00 | Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati |
| 10.73.00 | Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili |
| 10.81.00 | Produzione di zucchero |
| 10.82.00 | Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie |
| 10.83.01 | Lavorazione del caffè |
| 10.83.02 | Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi |
| 10.84.00 | Produzione di condimenti e spezie |
| 10.85.01 | Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame |
| 10.85.02 | Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips |
| 10.85.03 | Produzione di piatti pronti a base di ortaggi |
| 10.85.04 | Produzione di pizza confezionata |
| 10.85.05 | Produzione di piatti pronti a base di pasta |
| 10.85.09 | Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari |
| 10.86.00 | Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici |
| 10.89.01 | Produzione di estratti e succhi di carne |
| 10.89.09 | Produzione di altri prodotti alimentari nca |
| 10.91.00 | Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento |
| 10.92.00 | Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia |
| 11 | INDUSTRIA DELLE BEVANDE |
| 11.01.00 | Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici |
| 11.02.10 | Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. |
| 11.02.20 | Produzione di vino spumante e altri vini speciali |
| 11.03.00 | Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta |
| 11.04.00 | Produzione di altre bevande fermentate non distillate |
| 11.05.00 | Produzione di birra |
| 11.06.00 | Produzione di malto |
| 11.07.00 | Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia |
| I | ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE |

| | |
|-----------|---|
| 55 | ALLOGGIO |
| 55.20.20 | Ostelli della gioventù |
| 55.20.30 | Rifugi di montagna |
| 55.20.40 | Colonie marine e montane |
| 55.20.51 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
| 55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
| 55.30.00 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
| 56 | ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE |
| 56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
| 56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
| 56.10.20 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
| 56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie |
| 56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
| 56.10.42 | Ristorazione ambulante |
| 56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
| 56.29.10 | Mense |
| 56.29.20 | Catering continuativo su base contrattuale |
| 56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
| 62 | PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE |
| 62.01.00 | Produzione di software non connesso all'edizione |
| 62.02.00 | Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica |
| 62.03.00 | Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione) |
| 62.09.01 | Configurazione di personal computer |
| 62.09.09 | Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica |
| 63 | ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI |
| 63.11.11 | Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf) |
| 63.11.19 | Altre elaborazioni elettroniche di dati |
| 63.11.20 | Gestione database (attività delle banche dati) |
| 63.11.30 | Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) |
| 63.12.00 | Portali web |
| 63.91.00 | Attività delle agenzie di stampa |
| 63.99.00 | Altre attività dei servizi di informazione |
| N | NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE |
| 79 | ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E |

| | SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE |
|----------|--|
| 79.11.00 | Attività delle agenzie di viaggio |
| 79.12.00 | Attività dei tour operator |
| 79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento |
| 79.90.19 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio |
| 79.90.20 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |